

Task Force Golden Power

10 Giugno 2020

Il *golden power* nella conversione del Decreto Liquidità: precisazioni in attesa del decreto attuativo

1. Introduzione

Con la propagazione dell'epidemia di Covid-19 si è diffuso il timore che i bassi valori di mercato favoriscano acquisizioni predatorie di *asset* strategici per l'interesse nazionale da parte di capitali esteri. L'Italia ha perciò esteso l'ambito di applicazione del *golden power* con il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 ("Decreto Liquidità"), al quale la nostra Task Force ha dedicato un precedente approfondimento disponibile [qui](#).

In occasione della conversione in legge del Decreto Liquidità avvenuta con legge 5 giugno 2020, n. 40 (in vigore dallo scorso 7 giugno), le recenti **modifiche** sono state **meglio precisate**. Questo intervento normativo giunge a ridosso dell'emanazione del decreto attuativo, prevedibile per le prossime settimane, che dovrà indicare gli *asset* strategici nei nuovi settori aggiunti dal Decreto Liquidità.

2. Le principali novità

1. Settori finanziario e sanitario

In primo luogo sono stati meglio definiti alcuni dei settori recentemente inclusi nella normativa *golden power*. Mentre prima si faceva riferimento ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, si precisa ora che **il settore finanziario comprende i settori creditizio e assicurativo**.

Si specifica, inoltre, che il **settore sanitario** comprende la produzione, l'importazione e la distribuzione all'ingrosso di **dispositivi medicali, medicochirurgici e di protezione individuale**.

2. Settori agroalimentare e siderurgico

Fino al 31 dicembre 2020, solo per i **settori agroalimentare e siderurgico**, si aggiunge ai parametri di valutazione dell'operazione notificata anche la finalità della **tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e della produttività nel territorio nazionale**.



Autore

Massimo Merola
massimo.merola@belex.com
Tel. +32 2 5520070

3. Soglie di notifica extra-UE

Sempre tra le disposizioni in vigore solo fino al 31 dicembre 2020, si specifica che le soglie di notifica delle acquisizioni compiute da investitori extra-UE successive a quella del 10% (quindi le **soglie del 15%, 20%, 25%, 50%**) **si riferiscono al solo capitale**. Al contrario, la soglia del 10%, che attiva l'obbligo di notifica solamente quando il valore dell'investimento è superiore a 1 milione di euro, si riferisce esplicitamente sia al capitale che ai diritti di voto.

La nuova modifica sembra uniformarsi a quanto previsto per le soglie di notifica nell'ambito sicurezza e difesa della normativa *golden power*, per il quale si fa riferimento alla "partecipazione" (quindi solo al capitale).

4. Ampliamento della disciplina transitoria

Infine, il Decreto Liquidità prevedeva che gli obblighi di notifica rafforzati si applicassero a tutti i beni e rapporti inclusi nei nuovi settori solo fino al momento dell'emanazione del citato decreto attuativo. Da quel momento e fino al 31 dicembre 2020 gli obblighi rafforzati si sarebbero applicati ai soli *asset* definiti nel decreto attuativo. In virtù della nuova modifica, invece, sembra ormai che restino soggetti ad obbligo di notifica, **anche dopo l'emanazione del decreto attuativo e fino al 31 dicembre 2020, tutte le acquisizioni riguardanti i beni e i rapporti nei settori recentemente aggiunti, nonché le delibere, gli atti e le operazioni riguardanti tali beni e rapporti**, anche se non riguardanti gli *asset* indicati nell'emanando decreto attuativo.

3. Conclusioni

In conclusione, le precisazioni relative ai settori e alle soglie di notifica si rivelano utili, mentre rimane non del tutto chiara la modifica al novero delle operazioni ricomprese nella disciplina transitoria. Questa incertezza rischia di prolungare le difficoltà interpretative legate alla vaghezza dei nuovi settori anche dopo l'emanazione del decreto attuativo che servirebbe invece a farvi fronte.

Membri della Task Force Golden Power

Angelino Alfano

Internazionale

Luca Perfetti

Amministrativo

Livia Cocca

Societario

Mario Roli

Societario

Massimo Merola

Unione Europea e concorrenza

Alberto Saravalle

Societario